

26676/14



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALDO CECCHERINI

- Presidente -

Dott. ANTONIO DIDONE

- Consigliere -

Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO

- Rel. Consigliere -

Dott. MAGDA CRISTIANO

- Consigliere -

Dott. LOREDANA NAZZICONE

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 15371-2010 proposto da:

(C.F.

elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO

presso l'avvocato

rappresentato e

difeso dall'avvocato

giusta

procura a margine del ricorso;

2014

- ricorrente -

1663

contro

CURATELA DEL FALLIMENTO

S.P.A.;

- intimata -

Esente
(basta lavoro)
Oggetto

Fallimento
Opposizione
allo stato
passivo.
Ripartizione
del
dipendenti.
Utilizzabilità
della prova
raccolta in
altri
giudizi
conclusi con
sentenza
passata in
giudicato.
Fattispecie.

R.G.N. 15371/2010

Cron. 26676


Rep.

), Ud. 08/10/2014

Fallimenti

W

avverso la sentenza n. 984/2009 della CORTE
D'APPELLO di PALERMO, depositata il 08/06/2009;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 08/10/2014 dal Consigliere
Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO;
udito, per il ricorrente, l'Avvocato
che si riporta e chiede la riunione dei ricorsi per
un'unica sentenza;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per
l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.



Fallimentari e Società.it

5

Svolgimento del processo

proponendo opposizione allo stato passivo del Fallimento s.p.a., lamentando l'esclusione del credito di euro 15556,65 (di cui euro 9326,70 in prededuzione, per le retribuzioni spettanti quale dipendente con la qualifica di operaio metalmeccanico, per periodo di amministrazione controllata, da ottobre 1994 a giugno 1995, ed euro 6229,94 in privilegio ex art.2751 bis n.1 c.c., per le retribuzioni maturate da aprile 1994 a settembre 1994), motivata sul rilievo che la società poi fallita aveva convenuto, con i verbali di consultazione sindacale del 7 gennaio e del 10 marzo 1994, l'esonero da ogni onere retributivo nel caso di presentazione dell'istanza di intervento della Cassa integrazione guadagni straordinaria.

L'opponente deduceva che tali accordi erano stati stipulati solo dalla sigla sindacale al fine di esperire la consultazione propedeutica alla presentazione della domanda di C.I.G.S. e non erano preordinati a sollevare la sigla dall'obbligo di corrispondere le retribuzioni ai dipendenti; di non avere conferito alcun mandato al proprio rappresentante sindacale per rinunciare al trattamento retributivo; che in ogni caso, gli accordi prevedevano l'intervento della C.I.G.S. per un massimo di 35 operai e 5 impiegati, mentre la società aveva chiesto il

trattamento in oggetto per tutti i dipendenti; di avere offerto la propria prestazione lavorativa, rifiutata da causa dell'interruzione del processo produttivo.

Il Curatore del Fallimento si esprimeva, eccependo l'infondatezza dell'opposizione per le plurime ragioni addotte.

Il Tribunale, con sentenza del 18/3-3/5/02, rigettava il ricorso, rilevando che la clausola utilizzata nei verbali di consultazione sindacale si prestava "a dubbi interpretativi" per la sua lacunosità e genericità, per cui andava privilegiata l'opzione avvalorata dai testimoni partecipanti alla () e), da cui l'idoneità della clausola in oggetto ad esonerare il datore di lavoro dall'obbligo di corrispondere il trattamento retributivo ai dipendenti.

La Corte d'appello di Palermo, con sentenza in data 8 maggio-8 giugno 2009, ha respinto l'impugnazione di

La Corte del merito ha ritenuto in particolare che, stante il contenuto equivoco della clausola, spettava alla parte provare in altro modo il proprio diritto, e che tale prova non era stata data, atteso che, a fronte della concorde testimonianza dei testi e non erano stati escussi per fatto imputabile all'appellante i testi e sentiti nelle altre cause concluse con sentenze passate in giudicato con esito favorevole ai lavoratori,

ritenuta di stile, superata dal dato letterale degli accordi, dalla normalità della formula e dal principio della necessaria espressione in modo chiaro ed incontrovertibile della rinuncia al diritto alla retribuzione.

Rileva che la Corte del merito ha valutato le prove raccolte negli altri procedimenti come inidonee a modificare e/o a sovvertire le prove testimoniali raccolte nel giudizio medesimo ritenute "piene", e quindi aventi maggiore forza probatoria rispetto ad una prova "indiretta", senza rilevare che il giudicato sul primo gruppo di cause si è formato su di una situazione giuridica nascente dall'accordo, comune a tutti i procedimenti.

La parte sostiene che un contratto unico ed indistinto per tutti non può avere efficacia diversa sulla base di canoni ermeneutici, anche di natura soggettiva, divergenti.

1.2.- Col secondo mezzo, il ricorrente si duole del vizio di omessa motivazione.

Fa presente di avere sottoposto alla Corte d'appello la necessità che le diverse cause contro lo stesso convenuto e con la medesima questione di diritto e di fatto fossero riunite o comunque trattate insieme nelle stesse udienze, come avvenuto in talune udienze, e ciò in contestazione del rilievo del Tribunale della (presunta) mancata citazione a proprio carico del teste

E su tale fatto processuale relativo alla corretta formazione della prova la Corte del merito non si è pronunciata.

1.3.- Col terzo motivo, la parte si duole del vizio di omessa motivazione, e deduce di avere sottolineato nell'atto d'appello l'omessa valutazione da parte del Tribunale di due passaggi delle dichiarazioni dei testi e idonei a provare che i lavoratori non avevano conferito alcun preventivo ed espresso mandato alle associazioni sindacali in ordine alla presunta rinuncia alle retribuzioni e che in ogni caso non vi era stata alcuna ratifica dell'operato del [redacted] relazione a detta presunta rinuncia.

1.4.- Con il quarto mezzo, il ricorrente si duole del vizio di [redacted] contraddittoria motivazione, per avere la Corte d'appello ritenuto che l'altro gruppo di giudizi si è concluso favorevolmente per i lavoratori sulla base essenzialmente delle dichiarazioni dei testi e [redacted], aggiungendo peraltro, contraddittoriamente e con motivazione insufficiente, che tali testimonianze prestavano il fianco a riserve, essendo detti testi "cointeressati nelle controversie".


2.1.- Il primo ed il quarto motivo del ricorso si devono ritenere fondati, nei limiti di quanto di seguito esposto. La [redacted] contenuta negli accordi del 7/1/94 e del 10/3/94, in sede di consultazione sindacale di cui all'

art. 5 l.164 [redacted] 223/91, così dispone: "... le Parti, convenuto sulle superiori contestazioni e dandosi atto dell'esperimento procedurale di cui alla norme sopra richiamate, concordano acchè l'Azienda, senza che per quanto in appresso possano derivargliene oneri ulteriori alcuni e/o responsabilità di sorta, inoltri agli Organi competenti la richiesta per l'intervento della Cassa inter [redacted] straordinaria per crisi aziendale...".

La Corte di merito ha ritenuto tale clausola talmente generica e laconica, da non potere dalla stessa trarre alcun significato favorevole all'una o all'altra parte in causa, ed è quindi passata a valutare se il ricorrente avesse in altro modo assolto all'onere [redacted] del proprio diritto (e detta [redacted] con cui il Giudice del merito ha rovesciato l'onere della prova, che sarebbe spettata [redacted] per avere solo [redacted] eccezione estintiva della rinuncia alla retribuzione, non è stata censurata).


Ciò posto, il Giudice del merito ha valutato le testimonianze rese dai testi [redacted] e [redacted] che avevano concordemente riferito che i rappresentanti dei lavoratori approvarono di "manlevare" la società da qualunque onere retributivo in caso di rigetto della CIGS".

Quanto alle dichiarazioni dei testi [redacted] e [redacted] sentiti nei giudizi definiti favorevolmente ai lavoratori con sentenze passate in giudicato, e che invece non erano stati




sentiti nel giudizio per fatto dell'appellante, la Corte territoriale, ritenuto che la prospettata "efficacia riflessa" o "indiretta" del giudicato favorevole ai lavoratori formatosi negli altri giudizi vale soltanto quale elemento di prova documentale, ha concluso per la insufficienza di detto elemento a superare la prova testimoniale fatta assumere dalla controparte, sia perché "una prova piena è sempre più di una prova indiretta", sia per la qualità dei testi e "cointeressati nelle controversie".

Con detta argomentazione, la Corte del merito ha reso applicazione del principio di recente ribadito nella pronuncia 4652/2011, sulla scia della sentenza 21115/2005, secondo il quale il giudice del merito può utilizzare le prove raccolte in un diverso giudizio tra le stesse o tra altre parti, delle quali la sentenza che in detto giudizio sia stata pronunciata costituisce documentazione, con l'avvertenza che la valutazione del materiale probatorio non va limitata all'esame isolato dei singoli elementi ma deve essere globale nel quadro di un'indagine unitaria ed organica che, ove immune da vizi di motivazione, costituisce un apprezzamento di fatto incensurabile in sede di legittimità, e l'unitarietà e l'organicità nella valutazione vanno apprezzate con riferimento al nucleo essenziale dei fatti rilevanti ai fini del decidere.



Ciò posto, si deve rilevare che nella specifica valutazione del caso concreto, la Corte del merito è incorsa in due errori: ha qualificato le prove raccolte nell'altro giudizio come prove "indirette" a fronte della prova "piena" raccolta nel giudizio ed ha attecnicamente "avanzato riserve", id est, ritenuto non pienamente attendibili dette testimonianze, perché rese da soggetti "cointeressati" nelle controversie.

Quanto al primo rilievo, evidenziato che, come affermato chiaramente nella pronuncia 8358/2007, la testimonianza indiretta è la deposizione di persona che ha solo una conoscenza indiretta di un fatto controverso, "de relato actoris" o "de relato" in genere: i primi depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto medesimo che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte del giudizio e non sul fatto oggetto dell'accertamento; i secondi depongono invece su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio, quindi sul fatto della dichiarazione di costoro, e la rilevanza delle loro deposizioni si presenta attenuata perché indiretta, pur potando assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice, nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità.



h

La qualità di testi indiretti non si attaglia pertanto ai testi e il primo rappresentante sindacale partecipante agli incontri di cui si tratta, ed il secondo rappresentante dell' , dinanzi al quale fu redatto il verbale del 10/3/94.

Inoltre, con l'istituire una sorta di gerarchia tra le prove testimoniali raccolte negli altri giudizi, ritenute "inferiori", e quelle raccolte nel giudizio, ritenute "superiori", la Corte del merito ha nella sostanza proceduto alla non applicazione del principio, affermato in via meramente labiale, del riferimento alle prove assunte nei giudizi definiti con sentenze passate in giudicato.

Anche nel ritenere la non attendibilità dei testi e in quanto "coinvolgenti nelle controversie", la Corte del merito ha adottato un'interpretazione intesa a totalmente sminuire le testimonianze raccolte negli altri giudizi, e quindi ha nei fatti disatteso il principio in tesi applicato, e inoltre incorsa in una valutazione del tutto contraddittoria con quella di affidabilità, di contro, dei testi escussi, e rispettivamente, rappresentanti della e dell'Associazione Ind li di Palermo (il non era neppure parte sostanziale dell'accordo, ma era intervenuto come funzionario dell').

2.2.- Gli altri profili del primo motivo e gli altri motivi rimangono assorbiti.

3.1.- Conclusivamente, vanno accolti i motivi primo e quarto del ricorso nei sensi di cui in motivazione, e, cassata la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, la causa va rinviata alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione, che provvederà anche alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie i motivi primo e quarto del ricorso nei sensi di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, in data 8 ottobre 2014

Il Presidente

Il Consigliere est.

